



COMUNE DI CELLENO

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N°. 14
del 30-04-21

Oggetto:
ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BIANCHI MARCO	P	DOMINICI LORENA	P
BERALDO LUCA	P	MARINI MARTA	P
PROIETTI YLENIA	P	FORDINI SONNI CLAUDIO	P
MAURIZI ROBERTO	P	VACCHI FEDERICA	P
MAZZETTI SIMONE	P	ERCOLANI VINCENZO	P

Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 10 Assenti n. 0

Partecipano alla seduta gli Assessori

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. PROIETTI YLENIA in qualità di CONSIGLIERE

Partecipa il Segretario comunale Sig. FAZIO VITO ANTONIO.

La seduta é Pubblica,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità contabile;

I consiglieri sono tutti presenti in aula ad eccezione dei consiglieri Fordini Sonni Claudio, Mazzetti Simone ed Ercolani Vincenzo che sono collegati da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico dichiarando espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Si procede regolarmente allo svolgimento dei lavori.

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021."

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

RILEVATO CHE la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

RILEVATO PERALTRO CHE il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/07/2020 con la quale si approvava il Regolamento IMU;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15/07/2021 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2020;

RITENUTO per l'anno 2021 approvare le seguenti aliquote per l'IMU:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locate	10,6 per mille
Abitazioni di cui alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1^ e 2^ grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	10,2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
Aree edificabili	10,2 ‰
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,2 per mille
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locate	10,6 per mille
Abitazioni di cui alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1^ e 2^ grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	10,2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille

Aree edificabili	10,2 per mille
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,2 per mille
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to PROIETTI YLENIA	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FAZIO VITO ANTONIO
---------------------------------------	---

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico di questo Comune dal 17/05/21 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.

li, 17/05/21

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:

E' divenuta esecutiva il giorno 30-04-21;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 30/04/21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAZIO VITO ANTONIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 30/04/21

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO VITO ANTONIO

PARERE: in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 30/04/21

Il Responsabile del servizio
F.to **Diretti Pierluigi**

PARERE: in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 30/04/21

Il Responsabile del servizio
F.to **Diretti Pierluigi**